

UNIONE "BASSA SESIA"

(TRA I COMUNI DI CARPIGNANO SESIA, CASALEGGIO NOVARA, CASTELLAZZO NOVARESE, SILLAVENGO)
PROVINCIA DI NOVARA

DELIBERAZIONE N. 16 DEL 04/04/2017

◇ Originale

Verbale di deliberazione della Giunta dell'Unione "Bassa Sesia"

Adunanzaordinaria di convocazione - seduta

Oggetto: Sanzioni pecuniarie per mancata presentazione, entro il termine stabilito, della domanda di agibilità - artt. 24 e 25 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.

L'anno duemiladiciassette addi quattro del mese di aprile alle ore ventuno e minuti quindici nella Sala delle adunanze. Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i membri della Giunta dell'Unione "Bassa Sesia".

All'appello risultano:

COGNOME E NOME	CARICA	PRESENTE	ASSENTE
ROSSINI Claudio	Sindaco del Comune di Castellazzo Novarese	X	
BRUSTIA Valter	Sindaco del Comune di Casaleggio Novara	X	
ZANETTA Ivo	Sindaco del Comune di Sillavengo		X
MAIO Giuseppe	Sindaco del Comune di Carpignano Sesia	X	
TOTALI		3	1

Assume la presidenza il Sig. Rossini Claudio – Presidente, assiste all'adunanza il Segretario Dr.ssa Lucia Piazza

LA GIUNTA DELL'UNIONE

Premesso che, a seguito dell'entrata in vigore del D.P.R. 380/2001 e smi, é obbligo del titolare del permesso di costruire ovvero del soggetto che ha presentato la denuncia di inizio attività presentare richiesta di agibilità entro 15 (quindici) giorni dalla data di ultimazione dei lavori di finitura dell'intervento (art. 24, comma 3 e articolo 25, comma 1, D.P.R. 380/2001 e smi);

Rilevato che, ai sensi dell'art. 24, comma 3, del predetto D.P.R. 380/2001 e smi, la mancata presentazione della richiesta di agibilità nel termine sopra riportato comporta l'applicazione di una sanzione pecuniaria da € 77,00 ad € 464,00;

Ritenuto necessario e opportuno procedere a graduare nei limiti del minimo stabilito di € 77,00 e del massimo stabilito di € 464,00 la suddetta sanzione pecuniaria;

Vista la delibera della Giunta Comunale di Novara n. 102 del 29.04.2009 che prevede per:

- interventi minori (manutenzione straordinaria e restauro e risanamento conservativo): sanzione pecuniaria pari ad euro 80,00 (ottanta);
- cambi di destinazioni e ristrutturazioni: sanzione pecuniaria pari ad euro 100,00 (cento);
- edifici unifamiliari e bifamiliari: sanzione pecuniaria pari ad euro 200,00 (duecento);
- edifici plurifamiliari con volumetria inferiore a mc. 3.000,00: sanzione pecuniaria pari ad euro 300,00 (trecento);
- edifici plurifamiliari con volumetria superiore a mc. 3000,00: sanzione pari ad euro 464,00 (quattrocentosessantaquattro);
- edifici commerciali, direzionali, turistici, ricettivi e attrezzature sanitarie con superficie lorda di pavimento sino a mq. 200,00: sanzione pecuniaria pari ad euro 300,00 (trecento);
- edifici commerciali, direzionali, turistici, ricettivi e attrezzature sanitarie con superficie lorda di pavimento superiore mq. 200,00: sanzione pecuniaria pari ad euro 464,00 (quattrocentosessantaquattro);
- edifici artigianali e produttivi con superficie lorda di pavimento sino a mq. 1.000,00: sanzione pecuniaria pari ad euro 300,00;
- edifici artigianali e produttivi con superficie lorda di pavimento superiore a mq. 1.000,00: sanzione pecuniaria pari ad euro 464,00 (quattrocentosessantaquattro);
- altri casi non ricadenti nella casistica sopra riportata: sanzione pecuniaria pari ad € 300,00.

Ritenuto opportuno adottare pari disposizioni anche per i casi che si presentano all'Ufficio Tecnico di questa Unione;

Visto il parere espresso per quanto di competenza, ai sensi dell'art.49, comma 1) del D.Lgs. 267/2000 dal Responsabile del Servizio Tecnico e del Responsabile del Servizio Finanziario;

Con voti unanimi resi nelle forme di legge

DELIBERA

1) Di stabilire che la sanzione amministrativa da applicare al titolare della D.I.A. e/o del Permesso di Costruire, qualora in seguito a semplice accertamento documentale risulti che non sia stata presentata domanda di agibilità entro il termine di 15 giorni dall'ultimazione dei lavori, così come previsto dall'art. 24, comma 3, del D.P.R. 380/2001, è così stabilita:

- interventi minori (manutenzione straordinaria e restauro e risanamento conservativo): sanzione pecuniaria pari ad euro 80,00 (ottanta);
- cambi di destinazioni e ristrutturazioni: sanzione pecuniaria pari ad euro 100,00 (cento);
- edifici unifamiliari e bifamiliari: sanzione pecuniaria pari ad euro 200,00 (duecento);
- edifici plurifamiliari con volumetria inferiore a mc. 3.000,00: sanzione pecuniaria pari ad euro 300,00 (trecento);

- edifici plurifamiliari con volumetria superiore a mc. 3000,00: sanzione pari ad euro 464,00 (quattrocentosessantaquattro);
- edifici commerciali, direzionali, turistici, ricettivi e attrezzature sanitarie con superficie lorda di pavimento sino a mq. 200,00: sanzione pecuniaria pari ad euro 300,00 (trecento);
- edifici commerciali, direzionali, turistici, ricettivi e attrezzature sanitarie con superficie lorda di pavimento superiore mq. 200,00: sanzione pecuniaria pari ad euro 464,00 (quattrocentosessantaquattro);
- edifici artigianali e produttivi con superficie lorda di pavimento sino a mq. 1.000,00: sanzione pecuniaria pari ad euro 300,00;
- edifici artigianali e produttivi con superficie lorda di pavimento superiore a mq. 1.000,00: sanzione pecuniaria pari ad euro 464,00 (quattrocentosessantaquattro);
- altri casi non ricadenti nella casistica sopra riportata: sanzione pecuniaria pari ad € 300,00.

2) Di stabilire che le sanzioni come sopra determinate abbiano decorrenza dalla data odierna.

Con successiva e separata votazione la Giunta dell'Unione, a voti unanimi, dichiara la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000.